

DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori MARGHERITI, CALVI, CASCIA, TRIPODI,
LOPS, CASADEI LUCCHI, SCIVOLETTO, MERIGGI, BAIARDI,
SCARDAONI, NOCCHI, SPOSETTI e CONSOLI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 MAGGIO 1988

Nuove norme per la tutela delle denominazioni di origine dei
mosti e dei vini

ONOREVOLI SENATORI. – La vitivinicoltura interessa, da millenni, tutte le regioni italiane.

Il prodotto di questa coltura, il vino, è da sempre bevanda ed alimento per gran parte delle nostre popolazioni, è fonte di reddito per oltre il 50 per cento delle aziende agricole, anima interi settori della nostra economia, dà una risposta forte alle domande occupazionali, produce immagine al punto da attrarre attenzione ed anche turismo verso i centri di produzione e verso il nostro paese, rappresenta una componente non secondaria della «immagine Italia» nel mondo.

Ciò nonostante, la legislazione italiana di tutela dei vini tipici o di pregio, o di determinata origine è abbastanza recente.

Nel 1926 fu varato il primo decreto recante:

«disposizioni per la difesa dei vini tipici», poi perfezionato nel 1930, ma solo alcuni anni più tardi, nel 1937, la legislazione vitivinicola compie un decisivo passo in avanti con la legge n. 1266 recante: «Provvedimenti per la viticoltura e la produzione vinicola», compresa la «disciplina della produzione e del commercio dei vini pregiati di determinata origine». Tale passo in avanti però non ebbe alcun effetto pratico in quanto non fu varato il previsto regolamento di attuazione e la legge, non solo rimase inoperante, ma avendo abrogato quelle precedenti, lasciò la vitivinicoltura senza alcuna norma di tutela.

La discussione parlamentare sul problema riprese solo nel secondo dopoguerra. Il Governo presentò sue proposte di legge nella prima

e nella seconda legislatura, ma solo il 3 febbraio 1963 il Parlamento vara una legge delega al Governo da cui scaturirà il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, recante «norme per la tutela delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini» tuttora in vigore.

Si chiude così un lungo periodo di *vacatio legis* e vengono poste le basi per il riordino, la qualificazione e lo sviluppo di una moderna e qualificata vitivinicoltura.

Ciò consente, in pochi anni, alla vitivinicoltura italiana di recuperare immagine e prestigio verso i consumatori, italiani e stranieri, anche se i vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD), non giungono ancora a superare il 10-12 per cento della produzione totale di vino.

Ciò, ovviamente, è dovuto a molti fattori. Fra di essi, vanno annoverati la eccessiva farraginosità burocratica, imposta ai produttori; una organizzazione dei controlli inefficiente e inefficace ed il mancato aggiornamento e adeguamento della legislazione alle novità di mercato ed alle norme comunitarie che, spesso, hanno determinato difficoltà non secondarie alla produzione, alla commercializzazione e alla competitività dei vini italiani.

Da qui l'esigenza e l'urgenza del presente disegno di legge.

Esso trae origine e sintesi dal lungo e proficuo dibattito sviluppatosi in questi anni fra le varie componenti del settore (scientifiche, produttive e commerciali), e le diverse istituzioni ad esso interessate, e dalle diverse elaborazioni e proposte che, pur non essendosi tradotte in legge dello Stato, sono state prodotte all'esterno e nel Parlamento.

Gli obiettivi fondamentali cui mira questa proposta possono essere così sintetizzati:

1) adeguare la classificazione dei vini italiani in relazione caratteristiche qualitative, economiche e di mercato ed alle nuove possibilità offerte dalle norme comunitarie;

2) elevare il livello qualitativo della intera produzione rendendo possibili ed attuando i necessari controlli con l'ausilio di strumenti e di strutture che permettano riscontri immediati e completi (il catasto viticolo e l'anagrafe vitivinicola su base regionale), nonché un classamento basato su valutazioni verificabili;

3) dare vita ad una normativa articolata e allo stesso tempo unitaria, armonizzata con le esigenze immediate e tale da prospettare il futuro di una moderna vitivinicoltura di qualità;

4) dare maggiore funzionalità e razionalità, attraverso la costituzione di un «Istituto nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine dei vini» quale strumento tecnico e di supporto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e delle Regioni alla programmazione delle produzioni, ai controlli qualitativi ed all'attuazione della intera normativa inerente il settore vitivinicolo italiano.

Per raggiungere gli obiettivi sopra richiamati, nella riscrittura della normativa oggi in vigore (decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930) si introducono diversi punti innovativi, fra i quali i principali possono così essere riassunti.

1) *Classificazione dei vini.* Attualmente è rappresentata dalla seguente cronologica sequenza:

- a) VQPRD (DOC e DOCG)
- b) vini da tavola con indicazione geografica
- c) vini da tavola.

Quindi, si basa, per ogni vino, su un unico VQPRD non controllato qualitativamente (ad esclusione dei soli sei DOCG) e seguito a lunga distanza dal «vino da tavola con indicazione geografica» non controllato neppure sul piano quantitativo.

Con il presente disegno di legge si prevede una classificazione più graduale e uniformata a quella degli altri paesi produttori della CEE: un VQPRD al vertice, con possibilità di essere seguito da un secondo VQPRD in base a classamento ufficiale o volontario, da attuarsi solo attraverso controlli qualitativi.

La scala prosegue con il «vino tipico» (Reg. CEE n. 355/79), in pratica, l'attuale vino da tavola con indicazione geografica, ma anch'esso controllato sia qualitativamente che in quantità; ed infine il «vino da tavola».

Inoltre, si afferma il criterio per cui un vino potrà accedere alla «Denominazione» non direttamente come oggi, bensì dopo aver superato un periodo di alcuni anni nella

denominazione inferiore e dopo aver dimostrato, in tal periodo, di possedere reali caratteristiche qualitative e di buona affermazione di mercato.

2) *Istituto della revoca.* Oggi, attribuita una «Denominazione», non esiste la possibilità di revocarla neppure nel caso in cui non sia stata messa in atto da alcun produttore.

Con il presente disegno di legge, viene considerata la possibilità di revocare una «Denominazione» ove non sia stata posta in essere, o non funzioni.

3) *Rivendicazione in vigneto e in cantina.* Anche questa possibilità oggi non esiste.

Con il presente disegno di legge si afferma la possibilità, sulla base della scelta vendemmiale, oppure in cantina, effettuata dal produttore delle uve singolo o associato, di ottenere più vini da collocare su gradini diversi della classificazione.

Naturalmente la scelta di una classificazione diversa è prevista solo verso il basso nel senso che non si potrà mai passare da una denominazione di caratteristica inferiore ad una di caratteristica superiore, e la «scelta» sarà consentita solo nei casi in cui il disciplinare di produzione contempra la possibilità di ottenere dagli stessi vigneti due diversi vini classificati.

4) *Sottozone e imbottigliamento in zona delimitata.* Attualmente nei disciplinari dei vini a DOC non sono previste le modalità di uso corretto delle sottozone geografiche nè il controllo qualitativo: il vino è classificato DOC solo in base alla documentazione cartacea e l'imbottigliamento è libero su tutto il territorio nazionale e anche all'estero.

Con il presente disegno di legge si prevedono e si regolamentano l'uso delle sottodenominazioni geografiche, la prova di degustazione come mezzo di classificazione e relativo classamento in concomitanza con la relativa documentazione, e la possibilità di delimitare la zona di imbottigliamento ove richiesta dai produttori interessati e prevista nel disciplinare di produzione.

Per quanto riguarda la denominazione «vino tipico» si prevede il controllo quantitativo attraverso «l'elenco dei vigneti» ed il controllo

qualitativo atto a stabilire le caratteristiche minime chimiche e organolettiche: il tutto basato su lista positiva nella quale sono iscritti vini classificati «tipici».

5) *Costituzione dell'Istituto nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine dei vini.* In considerazione delle positive esperienze compiute e delle numerose difficoltà incontrate, in oltre venti anni di attività, dall'attuale «Comitato nazionale per le denominazioni di origine dei vini», e del fatto che qualsiasi provvedimento perchè sia realizzato e possa dare i risultati sperati necessita di una adeguata e razionale struttura operativa, si prevede che l'attuale «Comitato» venga sostituito da un «Istituto» che concentri su di sé le funzioni e le competenze specifiche del settore anche allo scopo di eliminare la frammentazione di incarichi e ruoli, fonte, spesso, di irrazionalità, confusione, inefficacia e mancati controlli.

La proposta concreta che viene avanzata è di un «Istituto» quale strumento tecnico del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di supporto del Ministero e delle Regioni per l'attuazione del «Piano vitivinicolo» e per la tutela e la valorizzazione dei vini a denominazione di origine.

Un «Istituto» che ha autonomia operativa, personale proprio professionalmente adeguato, e può usufruire, per ogni necessario controllo, di un nucleo altamente specializzato dell'Ispettorato centrale per la repressione delle frodi e sofisticazioni messo a sua disposizione dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Per la sua attività periferica si prevede che l'Istituto debba far capo e poggiare sulle strutture delle singole Regioni.

6) *Sui concorsi enologici.* Dato che con i Regolamenti CEE n. 2133/74 e n. 1608/76 i produttori sono stati autorizzati a far figurare sulle etichette il riferimento ad una «Distinzione», cioè ad un premio ottenuto in un concorso enologico, e dato che in pochi anni i concorsi a scopo promozionale si sono moltiplicati ai più diversi livelli, provinciale, regionale, nazionale e internazionale; onde evitare possibili confusioni ai consumatori ed even-

tuali azioni di sleale concorrenza, si propone che i concorsi stessi per poter rilasciare una «distinzione» debbano riferirsi ai soli vini classificati secondo la presente legge e svolgersi sulla base di criteri uniformi.

Questi, onorevoli senatori, sono i punti innovativi più importanti del presente disegno di legge. Una proposta che, se troverà la rapida approvazione del Parlamento, come richiedono e attendono ormai da anni tutte

le componenti del mondo vitivinicolo, potrà non solo portare ordine nel settore ma elevare la qualità dei vini italiani e fornire le indispensabili garanzie ai produttori ed ai consumatori.

Per questo, come già avvenne nel 1963 per l'approvazione della prima legge sulle classificazioni dei vini, è auspicabile il contributo costruttivo e l'impegno convergente di tutti i Gruppi parlamentari.

DISEGNO DI LEGGE**CAPO I****DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE****Art. 1.**

1. Per le denominazioni di origine dei vini si intendono i nomi geografici e le qualificazioni geografiche delle corrispondenti aree di produzione - accompagnati eventualmente con nomi di vitigni o altre indicazioni - usati per designare i vini che ne sono originari e le cui caratteristiche dipendono essenzialmente dai vitigni e dalle condizioni pedo-climatiche, colturali ed enologiche.

2. La zona di produzione di cui al comma 1 può comprendere, oltre il territorio indicato nelle rispettive denominazioni di origine, anche i territori limitrofi, quando in essi esistono analoghe condizioni naturali e purchè i vini in essi prodotti abbiano analoghe caratteristiche chimico-fisiche ed organolettiche e siano prodotti con uve provenienti dai vitigni tradizionali della zona originaria, vinificate con i metodi di uso generalizzato della zona stessa.

Art. 2.

1. Le denominazioni di origine dei vini sono distinte in:

a) denominazione di origine «controllata» (DOC);

b) denominazione di origine «controllata e garantita» (DOCG);

c) denominazione all'indicazione geografica per i «vini tipici» di cui al Regolamento CEE n. 355/79;

d) denominazione semplice «vino da tavola» senza alcuna indicazione di provenienza, salvo il diritto a descrivere, nella controetichetta, le uve impiegate in conformità ai regolamenti vigenti nonchè la loro documentata zona di origine.

2. Le denominazioni di origine di cui al comma 1, lettere *a*) e *b*), fanno parte della categoria, regolamentata della CEE, dei «vini di qualità prodotti in regioni determinate» o «VQPRD».

3. Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge potranno essere riconosciuti come vini a denominazione di origine controllata i vini messi in commercio come vini da tavola con riferimento geografico nel rispetto delle norme vigenti. Decorso tale termine, i vini da tavola con riferimento geografico che non avranno ottenuto il riconoscimento come «vino tipico» o vino a denominazione di origine controllata non potranno fare uso del nome geografico precedentemente utilizzato.

Art. 3.

1. I nomi geografici o parte di essi e le sottozone usati per designare vini a DOC o a DOCG non potranno comunque essere usati per designare «vini tipici» o altri vini da tavola.

2. È vietato l'uso, nella designazione di «vini tipici», di nomi corrispondenti a comuni o zone amministrativamente definite, localizzati all'interno della zona di produzione dei vini a DOC o a DOCG.

Art. 4.

1. Le nuove denominazioni di origine «controllata» sono riservate ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti per ciascuna di esse nei relativi disciplinari di produzione e che siano stati riconosciuti e messi in commercio da almeno cinque anni come «vini tipici».

2. Le nuove denominazioni di origine «controllata e garantita» sono riservate ai vini, già riconosciuti a denominazione di origine «controllata» da almeno dieci anni, che siano ritenuti di particolare pregio in relazione alle caratteristiche intrinseche, rispetto alla media di quelle degli analoghi vini così classificati, per effetto dell'incidenza di tradizionali fattori naturali e tecnici.

3. Il riconoscimento delle denominazioni di origine «controllata» o «controllata e garantita» o «vino tipico» e la delimitazione delle rispettive zone di produzione vengono effettuati contemporaneamente all'approvazione dei relativi disciplinari di produzione, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere delle Regioni interessate e dell'Istituto previsto dall'articolo 25 della presente legge.

4. Il decreto suddetto stabilirà la data di entrata in vigore delle norme contenute nel disciplinare di produzione e potrà stabilire disposizioni di carattere transitorio.

5. Il decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

6. L'uso delle denominazioni di origine «controllata» e «controllata e garantita» non è consentito per i vini ottenuti sia totalmente sia parzialmente da vitigni che non siano stati classificati fra i «raccomandati» e gli «autorizzati», o che siano ibridi produttori diretti.

7. Al disciplinare di produzione, contenuto nel predetto decreto, possono essere apportate successive modificazioni, presentando, da parte degli interessati o su proposta della Regione competente o dell'Istituto nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine dei vini, sentiti gli interessati (nella forma della pubblica audizione), domanda e documentazioni analoghe a quelle prescritte all'articolo 8 della presente legge con particolare riferimento alle modifiche richieste.

8. La conseguente procedura relativa alla richiesta di modifiche al disciplinare di produzione è identica a quella prescritta per ottenere il riconoscimento alla denominazione di origine «controllata», «controllata e garantita» e «vino tipico».

Art. 5.

1. Il riconoscimento di una denominazione di origine «controllata», «controllata e garantita» o «vino tipico», può essere revocato:

a) quando non sia stato posto in essere entro il triennio successivo alla data di entrata

in vigore delle norme contenute nel disciplinare di produzione;

b) quando per tre anni consecutivi non sia stato utilizzato.

2. La revoca di una denominazione di origine, quando si verifichino le condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sarà effettuata con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previ pareri della Regione competente e dell'Istituto nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine dei vini, sentiti i produttori interessati.

3. Con la procedura di cui al comma 2, la denominazione di origine revocata può essere attribuita, ove si verifichino le condizioni di cui all'articolo 4, ad altra denominazione di origine in uso nella zona alla quale appartengono i vigneti già iscritti all'Albo di cui all'articolo 16 della presente legge.

4. La sospensione da uno a tre anni o la revoca dell'uso delle denominazioni di origine «controllata», «controllata e garantita» e «vino tipico» vengono stabilite dai competenti organi della magistratura nei confronti dei produttori verso i quali siano state accertate responsabilità di frodi riguardanti l'origine del prodotto commercializzato o di sofisticazione alimentare.

Art. 6.

1. Nei disciplinari di produzione dei vini a DOC e a DOCG saranno stabiliti:

- a) la denominazione di origine del vino;
- b) la delimitazione della zona di produzione delle uve. Qualora sia prevista l'indicazione di sottozona, queste devono essere espressamente regolamentate e se diverse da una unità amministrativa dovranno essere delimitate prima del loro uso in conformità alle norme stabilite dal disciplinare di produzione stesso;
- c) le condizioni di produzione (caratteristiche naturali dell'ambiente, vitigni obbligatori, forme e sistemi di impianto e di coltivazione dei vigneti, la produzione massima di vino ammessa ad ettaro, modalità di preparazione dei vini, eventuali indicazioni di particolari pratiche correttive e loro limiti);

d) ferma restando la resa massima di vino per ettaro di cui alla lettera c), i sottoprodotti (vinaccia, torchiatura, feccia pompabile) e i superi di produzione comunque ottenuti vanno caricati negli appositi registri in una colonna indicata come: «prodotti per la distillazione»;

e) le caratteristiche fisico-chimiche ed organolettiche che deve presentare il vino, nonchè il titolo alcolometrico volumico minimo naturale;

f) modalità, condizioni ed eventuali limiti territoriali, sia per quanto riguarda la vinificazione di uve e l'eventuale invecchiamento del vino fuori dalla zona di produzione - con l'osservanza della razionale tecnica enologica - sia per quanto attiene alla preparazione di vini liquorosi e spumanti, anche al di fuori della zona di produzione da cui proviene il prodotto;

g) modalità, condizioni e limiti territoriali per quanto riguarda l'imbottigliamento;

h) le disposizioni circa la capacità, i tipi di recipiente e le relative caratteristiche di confezione per la vendita al dettaglio, nonchè le indicazioni relative all'annata di produzione;

i) il controllo chimico organolettico del vino pronto prima dell'imbottigliamento e della sua immissione al consumo, stabilendone le modalità;

l) le caratteristiche del contrassegno di cui all'articolo 11;

m) la gradazione minima al consumo.

2. Il disciplinare di produzione potrà prescrivere:

a) vitigni facoltativi e loro percentuale massima, nonchè il numero minimo di ceppi per ettaro ed eventuale produzione massima di uva per ceppo;

b) la gradazione alcolica minima di immissione al consumo;

c) disposizioni circa le modalità di uso di indicazioni aggiuntive alla denominazione di origine;

d) l'uso della specifica aggiuntiva «classico» alla denominazione di origine «controllata» o «controllata e garantita» del prodotto della zona di origine più antica, quando nella zona di produzione sono compresi anche altri territori. Tale specificazione, per quanto riguarda la denominazione di origine «Chianti»

è concessa, in via esclusiva, al prodotto della zona del «Chianti classico» delimitata con il decreto interministeriale 31 luglio 1932;

e) norme per la salvaguardia dei vigneti nei confronti degli agenti inquinanti e di altri fattori che possono pregiudicare la qualità della produzione.

3. Il disciplinare di produzione potrà regolamentare:

a) il riconoscimento opzionale di differenti denominazioni di origine «controllata» a vini provenienti dallo stesso vigneto, iscritto all'Albo dei vigneti del vino a denominazione di origine «controllata» più ristretta, con differenti caratteristiche dovute ad andamenti climatici stagionali e conseguenti cernite o scelte delle uve in vendemmia;

b) il riconoscimento di denominazione di origine «controllata» per vini provenienti da vigneti iscritti a differenti albi di vini a denominazione di origine «controllata» più ristretta. In ogni caso la rivendicazione della denominazione di origine «controllata» potrà essere effettuata dal produttore delle uve in periodo vendemmiale o in periodo successivo nella propria cantina. La rivendicazione delle denominazioni di origine successiva alla vendemmia potrà effettuarsi solo da vini di caratteristiche più elevate a quelle inferiori, e mai viceversa, e comunque chiaramente indicate nei disciplinari di produzione;

c) limiti annuali di produzione di vino per ettaro inferiori a quelli previsti dal disciplinare fissandone le modalità di attuazione;

d) il periodo minimo di invecchiamento in fusti di legno e di conservazione in bottiglia.

4. Nei disciplinari di produzione saranno recepiti gli usi locali, leali e costanti ed ogni aggiornamento tecnico viticolo ed enologico utile a conferire, mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative che hanno accreditato o che stanno maggiormente accreditando le denominazioni sul mercato.

Art. 7.

1. Nei disciplinari di produzione dei «vini tipici» saranno stabiliti:

- a) la indicazione geografica del vino;
- b) la delimitazione della zona di produzione delle uve da vinificare;
- c) il vitigno, e nel caso la base ampelografica sia composta da più vitigni, quelli predominanti, quelli complementari e quelli esclusi;
- d) le caratteristiche organolettiche e la gradazione alcoolica minima naturale;
- e) modalità, condizioni ed eventuali limiti territoriali, sia per quanto riguarda la vinificazione di uve fuori della zona di produzione, sia per quanto attiene alla preparazione di vini liquorosi e spumanti;
- f) la gradazione minima al consumo;
- g) la produzione massima di vino per ettaro.
- h) i vini a denominazione di origine «controllata» che eventualmente declassati possono essere designati «vino tipico».

2. Nei disciplinari di produzione saranno recepiti gli usi locali, leali, costanti ed utili a conferire, mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative.

Art. 8.

1. La domanda di riconoscimento delle denominazioni di origine «controllata» e «controllata e garantita» viene presentata dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste per il tramite della Regione competente per territorio che l'istruisce - previa pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale* della Regione stessa - e la trasmette all'Istituto nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine dei vini corredata del proprio parere entro il termine di novanta giorni dalla data in cui è stata ricevuta.

2. Alla domanda devono essere allegati in triplice copia i seguenti documenti:

- a) relazione illustrativa comprovante l'uso generalizzato della denominazione di origine del vino oggetto della domanda, con tutti i documenti che possono confermare quanto contenuto nella relazione stessa, ivi compresi gli estremi del decreto di riconoscimento del prodotto in questione come «vino tipico» ove sia richiesta la denominazione di origine «controllata» o come vino a denomina-

zione di origine controllata ove sia richiesta la denominazione di origine e qualità;

b) indicazione della zona di produzione, da precisarsi in una cartina geografica di scala 1:25.000 con la relativa descrizione dettagliata del confine, le necessarie notizie sulla ubicazione dei terreni e la loro natura geologica;

c) indicazione della produzione media annuale del vino avente presuntivamente titolo alla denominazione;

d) indicazione dei vitigni da cui si ricavano le uve che concorrono alla preparazione del prodotto tradizionale e rispettive proporzioni percentuali;

e) indicazioni dei limiti percentuali delle correzioni eventualmente necessarie con uve, mosti o vini provenienti dalla stessa zona di produzione della DOC o DOCG oggetto della domanda, nonché di altre pratiche locali di preparazione e di confezione del prodotto;

f) indicazione delle principali caratteristiche fisico-chimiche ed organolettiche, nonché il titolo alcolometrico volumico minimo naturale del prodotto;

g) l'elenco dei produttori e vinificatori richiedenti la denominazione e l'entità complessiva della produzione che rappresentano;

h) eventuali proposte riflettenti la normativa del disciplinare di produzione;

i) la delimitazione della zona di imbottigliamento.

3. Il parere dell'Istituto nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine dei vini in merito alla domanda di riconoscimento o di modifica di un disciplinare di produzione o di revoca di una DOC o di una DOCG con la relativa documentazione, ivi compresi il verbale di pubbliche audizioni e le risultanze tecniche raccolte in istruttoria, è trasmesso al Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro sei mesi dal suo ricevimento, corredato, se positivo, della proposta di disciplinare di produzione.

4. Tale termine è ridotto a quattro mesi in caso di richieste di modifica del disciplinare di produzione.

Art. 9.

1. La domanda di riconoscimento delle denominazioni di origine dei «vini tipici» viene

presentata dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste per il tramite della Regione competente per territorio che la istruisce - previa pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale* della Regione stessa - e la trasmette all'Istituto nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine dei vini corredata del proprio parere entro il termine di novanta giorni dalla data in cui è stata ricevuta.

2. Alla domanda devono essere allegati in triplice copia, i seguenti documenti:

a) relazione illustrativa sui motivi della richiesta della denominazione di origine del vino oggetto della domanda, con tutti i documenti che possono confermare quanto contenuto nella relazione stessa. Nel caso in cui venga proposto l'inserimento nella zona di produzione di territori vicini a quello indicato nella denominazione di origine, la relazione dovrà documentarne le ragioni;

b) indicazione della zona di produzione da precisarsi in una cartina geografica di scala 1:25.000, con la relativa descrizione dettagliata del confine e le necessarie notizie sulla ubicazione dei terreni e la loro natura geologica;

c) indicazione della produzione media annuale del vino avente presuntivamente titolo alla denominazione;

d) indicazione dei vitigni da cui si ricavano le uve che concorrono alla preparazione del prodotto e le rispettive proporzioni percentuali;

e) indicazione dei limiti percentuali delle correzioni eventualmente necessarie con uve, mosti o vini provenienti dalle zone limitrofe e comunque ricadenti entro il territorio regionale nonché di altre pratiche locali di preparazione e di confezione del prodotto;

f) indicazione delle principali caratteristiche fisico-chimiche ed organolettiche, nonché del titolo alcolometrico volumico naturale del prodotto;

g) l'elenco dei produttori e vinificatori richiedenti la denominazione e l'entità complessiva della produzione che rappresentano.

3. L'Istituto nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine dei vini esprimerà il suo parere nel termine di

sei mesi dal ricevimento, corredato, se positivo, dalla proposta di disciplinare di produzione.

4. Tale termine è ridotto a quattro mesi in caso di richieste di modifiche del disciplinare di produzione.

Art. 10.

1. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste può accettare o ricusare, ma non modificare, i pareri espressi dall'Istituto nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine dei vini.

2. In caso di rikusazione, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste notificherà, entro sessanta giorni dal ricevimento del parere, le proprie osservazioni all'Istituto, perchè esso, entro i successivi sessanta giorni, lo riesamini e si esprima inappellabilmente.

3. Quando non vi siano osservazioni il Ministro dell'agricoltura e delle foreste provvederà a pubblicare le proposte di disciplinare sulla *Gazzetta Ufficiale* entro sessanta giorni dal loro ricevimento.

4. Dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, gli interessati possono presentare, tramite la Regione competente, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, eventuali istanze e controdeduzioni entro il termine di sessanta giorni.

5. Trascorso tale termine il Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro i tre mesi successivi, provvederà a regolamentare la materia con proprio decreto.

Art. 11.

1. I vini con denominazione di origine «controllata e garantita» devono essere immessi al consumo in bottiglia o in altri recipienti di vetro, di capacità non superiore a cinque litri e muniti, a cura delle ditte imbottigliatrici, di un contrassegno di Stato, applicato in modo tale da impedire che il contenuto possa essere estratto senza la rottura del contrassegno stesso.

2. Il contrassegno, oltre all'emblema dello Stato, porterà la dicitura «Ministero dell'agricoltura e delle foreste» denominazione di origine «controllata e garantita», completata con la denominazione. Esso sarà fornito di una serie e di un numero di identificazione.

3. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle finanze, saranno stabilite le caratteristiche nonché le modalità per la fabbricazione, l'uso ed il controllo dei contrassegni, il cui prezzo non potrà essere superiore al costo di produzione maggiorato del 20 per cento.

4. Tale costo dovrà essere fissato entro il 31 dicembre di ogni anno per l'anno successivo.

5. Con lo stesso decreto saranno indicati gli enti cui potrà essere dato l'incarico della distribuzione dei contrassegni medesimi. Il provento della vendita dei contrassegni affluirà al bilancio dello Stato.

Art. 12.

1. Sulle bottiglie e sugli altri recipienti, contenenti vini immessi al consumo con denominazione di origine «controllata» o «controllata e garantita», o sulle etichette apposte sui medesimi, deve risultare a caratteri chiari ed indelibili la denominazione di origine sotto la quale il vino è immesso al consumo, seguita, immediatamente al di sotto, dalla dicitura «denominazione di origine controllata» o «controllata e garantita» e dalla dicitura VQPRD.

2. Sulle bottiglie e sugli altri recipienti contenenti vini immessi al consumo con indicazione geografica, o sulle etichette apposte sui medesimi, deve risultare a caratteri chiari ed indelebili l'indicazione geografica, seguita immediatamente al di sotto dalla dicitura «vino tipico».

3. I recipienti di capacità superiore a sessanta litri contenenti «vini tipici» e vini a denominazione di origine «controllata» dovranno riportare l'indicazione geografica o la denominazione di origine controllata del vino in essi contenuto.

Art. 13.

1. Dalla data di entrata in vigore dei decreti di riconoscimento di cui all'articolo 10 le denominazioni di origine «controllata» o «controllata e garantita» non potranno essere usate se non in conformità a quanto stabilito nei decreti medesimi.

2. A partire dalla stessa data è vietato qualificare, direttamente o indirettamente, i prodotti che portano la denominazione di origine «controllata» o «controllata e garantita», in modo non espressamente consentito dai decreti di riconoscimento.

3. Non si considera impiego di denominazione di origine, ai fini della presente legge, l'uso di denominazioni geografiche incluse in veritieri indirizzi di ditte, cantine, fattorie e simili, a condizione che i caratteri usati per indicarle non superino i tre millimetri di altezza per due di larghezza ed in ogni caso non siano superiori ad un quarto, sia in altezza che in larghezza, di quelli usati per la denominazione del prodotto e per l'indicazione della ditta o ragione sociale del produttore, commerciante o imbottigliatore.

4. Il riconoscimento di una denominazione di origine «controllata» esclude la possibilità di impiegare la denominazione stessa come «vino tipico».

5. Il riconoscimento di una denominazione di origine «controllata» o «controllata e garantita» esclude la possibilità di impiegare la denominazione stessa per marchi o nomi aziendali, salvo eccezioni derivanti da interessi collettivi preesistenti.

6. Il riconoscimento di una denominazione di origine «controllata e garantita» esclude la possibilità di impiegare la denominazione stessa sia come denominazione di origine «controllata» che come indicazione «vino tipico».

7. Il riconoscimento di una denominazione di origine «controllata e garantita» non esclude la possibilità di impiegare la denominazione stessa per il vino a denominazione di origine «controllata» in via di smaltimento o per altra tipologia della stessa denominazione.

Art. 14.

1. L'uso comunque fatto su etichetta, recipienti, imballaggi, listini, documenti di vendita, di una indicazione geografica per i «vini tipici» e di denominazione di origine «controllata» o «controllata e garantita», costituisce dichiarazione di conformità del vino alla indicazione o denominazione usata.

CAPO II

SUPERFICIE VITATA E CATASTO
DEI VIGNETI

Art. 15.

1. I conduttori di vigneti devono denunciare ai competenti uffici regionali ai fini della costituzione del catasto dei vigneti, in conformità alla prassi e ai moduli all'uopo stabiliti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con allegata planimetria dei vigneti in scala 1:25.000, la superficie dei terreni vitati siano essi destinati a produrre vini a denominazione di origine «controllata», «controllata e garantita», «vini tipici», o vini da tavola.

2. Il catasto dovrà essere aggiornato annualmente nei modi e con la documentazione stabiliti con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

3. Le Regioni trasmettono copia della denuncia delle superfici vitate e della relativa planimetria dei vigneti di cui al comma 1, nonchè gli aggiornamenti di cui al comma 2, all'Istituto nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.

CAPO III

ALBO DEI VIGNETI DEL VINO A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA (O CONTROLLATA E GARANTITA) E ELENCO DELLE VIGNE PER VINI TIPICI

Art. 16.

1. Per ciascun vino a denominazione di origine «controllata» o «controllata e garanti-

ta», i rispettivi terreni vitati, su denuncia dei conduttori interessati, debbono essere iscritti in un apposito albo, denominato Albo dei vigneti del vino, seguito dalla rispettiva denominazione di origine, istituito dalla Regione competente.

2. L'Albo dei vigneti del vino è sottoposto a verifica ogni dieci anni.

3. L'iscrizione di un terreno vitato ad un Albo non esclude la possibilità che l'uva in esso prodotta in tutto o in parte possa essere utilizzata per altro vino a denominazione di origine «controllata» o «controllata e garantita» in conformità ai relativi disciplinari di produzione.

4. I terreni vitati destinati a produzione di «vini tipici» devono essere denunciati e iscritti in uno speciale Elenco delle vigne per vini tipici istituito dalla Regione competente.

5. L'Elenco delle vigne per vini tipici è sottoposto a verifica almeno ogni dieci anni.

6. L'Albo dei vigneti e l'Elenco delle vigne per vini tipici sono pubblici. Copia dell'Albo e dell'Elenco vengono depositate a cura della Regione competente presso l'Istituto nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini di cui all'articolo 25 e presso i comuni i cui territori rientrano, in tutto o in parte, nella zona di produzione del relativo vino a denominazione di origine «controllata» o «controllata e garantita» o «vino tipico».

7. L'Albo dei vigneti e l'Elenco delle vigne di cui ai commi precedenti sono aggiornati entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base della situazione viticola denunciata ai sensi dell'articolo 5 della presente legge dai conduttori entro il 30 giugno dello stesso anno.

Art. 17.

1. L'Istituto nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini propone al Ministro dell'agricoltura e delle foreste le modalità per l'iscrizione, la tenuta e gli aggiornamenti dell'Albo e dell'Elenco ed in particolare la durata della validità delle iscrizioni dei singoli appezzamenti, nonchè i criteri applicativi per l'accertamento della rispondenza dei vigneti alle condizioni previste dalla presente legge e dai disciplinari di produzione.

2. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, tenuto conto delle proposte presentate, provvederà, sentite le Regioni interessate, ad emanare il relativo decreto di attuazione.

Art. 18.

1. Le Regioni per la istituzione dell'Albo e dell'Elenco di cui all'articolo 16 potranno avvalersi:

a) dei comuni per quanto concerne il ricevimento delle denunce di iscrizione e di variazione degli appezzamenti vitati;

b) di altri enti locali ivi comprese le camere di commercio per la gestione degli Albi e degli Elenchi, nonchè per l'accertamento della rispondenza dei vigneti stessi alle condizioni previste dai disciplinari di produzione ed a quanto dichiarato nelle denunce per l'iscrizione;

c) dell'Istituto nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine dei vini per l'aggiornamento delle modalità sui criteri applicativi e sui relativi controlli.

2. Le Regioni, sentiti i produttori, le loro associazioni e i consorzi, possono:

a) determinare le rese medie unitarie indicative delle DOC e DOCG, sulla base dell'andamento climatico ed altre eventuali condizioni di coltivazione;

b) determinare la produzione massima classabile DOC e DOCG, anche in rapporto alla situazione di mercato.

CAPO IV

DENUNCIA E CONTROLLO DELLA PRODUZIONE

Art. 19.

1. I VQPRD che non hanno ancora subito il controllo analitico-organolettico necessario all'impiego della denominazione di origine «controllata» o «controllata e garantita» sono qualificati come «vini atti a» e come tali devono essere indicati sui registri e sui documenti di accompagnamento e certificazioni relative.

2. I VQPRD che, pur non avendo ancora acquisito tutte le caratteristiche per l'immissione al consumo, siano commercializzati all'esterno della zona di vinificazione e/o di imbottigliamento perdono in via definitiva il diritto alla denominazione.

Art. 20.

1. La rivendicazione della denominazione di origine «controllata» o «controllata e garantita», e della indicazione geografica per «vini tipici» viene effettuata da parte del conduttore del vigneto, in periodo di vendemmia, attraverso la denuncia di produzione delle uve, nonchè dal vinificatore attraverso la denuncia di produzione del vino.

2. La denuncia delle uve destinate alla produzione di «vino tipico» o a denominazione di origine «controllata», o «controllata e garantita», deve essere presentata a cura dei conduttori interessati al comune competente per territorio.

3. Il comune trasmette le denunce al competente ufficio regionale entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione.

Art. 21.

1. L'ufficio di cui la Regione si avvale per la tenuta dell'Albo e dell'Elenco di cui all'articolo 16, verificata la regolarità della denuncia, rilascia ai conduttori, tramite il comune di appartenenza, il certificato di produzione uve.

2. In caso di riparto delle uve tra il conduttore ed altri aventi diritto, il competente ufficio regionale, su indicazione del conduttore, provvede a frazionare la relativa certificazione.

3. I conduttori che hanno proceduto alla vinificazione di vino a DOC o DOCG in caso di cessione dello stesso allo stato sfuso dovranno richiedere al competente ufficio regionale, che dovrà rilasciarlo entro e non oltre dieci giorni dalla richiesta, l'attestato di regolarità che dovrà seguire il vino in questione durante il trasferimento ed essere allegato al registro di carico e scarico.

4. La classificazione a denominazione di origine «controllata» o denominazione di origine «controllata e garantita» può essere rivendicata da altre DOC di qualità inferiore; altresì, può, essere rivendicata la classificazione di «vino tipico» dietro rinuncia alla DOC o DOCG attribuita nel periodo vendemmiale, su richiesta del detentore del vino, a mezzo dei moduli all'uopo predisposti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste e in conformità a quanto previsto nei disciplinari di produzione.

5. Il passaggio di un vino a DOC, a DOCG, ad altra DOC (secondo quanto previsto dal disciplinare) o ad altra classificazione inferiore, può avvenire d'ufficio in base ai controlli organolettici previsti secondo le norme in vigore.

Art. 22.

1. Le attribuzioni delle DOC e DOCG in seguito alle rivendicazioni devono essere autorizzate dal competente ufficio regionale effettuati i relativi controlli.

Art. 23.

1. La correzione dei mosti e vini a denominazione di origine «controllata» o «controllata e garantita» - nei limiti e con le modalità previste dai rispettivi disciplinari di produzione - con uve, mosti e vini provenienti dalle stesse zone di produzione o con mosto concentrato rettificato, può essere effettuata dai viticoltori produttori di vino singoli o associati, nonchè dai vinificatori delle uve e, se non effettuata da essi, dal primo acquirente del mosto o del vino.

Art. 24.

1. I vinificatori di uve atte a produrre vino a denominazione di origine, all'atto della denuncia annuale di produzione e delle giacenze, dovranno indicare distintamente dagli altri prodotti vinicoli i vini a denominazione di origine «controllata» o «controllata e garantita» specificando per ciascuno di essi il quanti-

tativo e la corrispondente denominazione di origine controllata.

2. Le modalità di attuazione delle norme relative alle denunce e certificazioni di cui ai precedenti articoli, nonchè al controllo dei successivi trasferimenti, saranno stabilite, su proposta dell'Istituto nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste con proprio decreto.

CAPO V

ISTITUTO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE DEI VINI

Art. 25.

1. Entro centottanta giorni dalla pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la commissione interregionale di settore di cui all'articolo 2, numero 4, della legge 8 novembre 1986, n. 752, è istituito l'«Istituto nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine dei vini italiani». Con lo stesso decreto sono stabilite le norme sulla pianta organica, sul reclutamento del personale nonchè sull'organizzazione e sul funzionamento dell'Istituto stesso.

2. L'Istituto è organo tecnico-scientifico del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed ha autonomia operativa.

3. L'Istituto è presieduto dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste o da un suo delegato.

Art. 26.

1. Sono organi dell'Istituto di cui all'articolo 25:

- a) il presidente;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) l'assemblea;
- d) il collegio sindacale.

2. Il consiglio di amministrazione, composto da undici membri, è nominato dall'assemblea. I suoi membri durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.

3. È compito del consiglio di amministrazione di preparare, convocare le riunioni e dare esecuzione alle deliberazioni dell'assemblea.

4. L'assemblea è nominata dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, ed è così composta:

a) due funzionari del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

b) un funzionario del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

c) un funzionario del Ministero del commercio con l'estero;

d) un funzionario dell'Istituto nazionale del commercio con l'estero;

e) un membro scelto fra tre designati dall'Accademia della vite e del vino;

f) due esperti particolarmente competenti in materia di viticoltura;

g) due esperti particolarmente competenti in materia di enologia;

h) un membro scelto fra tre designati dall'Associazione enotecnici italiani;

i) tre membri, di cui uno dell'Italia settentrionale, uno dell'Italia centrale e uno dell'Italia meridionale, scelti fra sei designati dalle organizzazioni professionali degli agricoltori;

l) tre membri, di cui uno dell'Italia settentrionale, uno dell'Italia centrale e uno dell'Italia meridionale, scelti fra sei designati dalle organizzazioni professionali dei coltivatori diretti e dei coltivatori a contratto;

m) tre membri designati dalle centrali cooperative del settore riconosciute più rappresentative sul piano nazionale;

n) tre membri scelti fra sei designati dalle Unioni nazionali tra le associazioni di produttori vitivinicoli riconosciute più rappresentative a livello nazionale;

o) due membri scelti fra quattro designati dalle organizzazioni nazionali degli industriali vinicoli;

p) due membri scelti fra quattro designati dalle organizzazioni nazionali dei commercianti grossisti vinicoli;

g) un membro scelto fra tre designati dall'Unione nazionale consumatori;

r) sei rappresentanti delle Regioni, di cui due per l'Italia settentrionale, due per l'Italia centrale e due per l'Italia meridionale ed insulare, designati dalla commissione di cui all'articolo 2, numero 4, della legge 8 novembre 1986, n. 752;

s) un rappresentante scelto fra tre designati dall'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

t) un rappresentante scelto fra tre designati dai consorzi volontari di tutela muniti dell'incarico di vigilanza;

u) un rappresentante scelto fra tre designati dall'Associazione nazionale «Città del vino».

5. I componenti dell'assemblea durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.

6. Il collegio sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

7. L'Istituto, oltre a collaborare con i competenti organi statali e con le Regioni per l'osservanza della presente legge e dei disciplinari di produzione dei vini a denominazione di origine, ha le seguenti funzioni:

a) promuove ed assume iniziative di studio e propaganda per migliorare la produzione e per la più estesa divulgazione dei prodotti di cui alla presente legge;

b) tutela, valorizza e promuove l'immagine dei vini italiani;

c) sorveglia e controlla la corrispondenza tra le denunce di produzione delle uve e le rispettive quantità di vino commercializzate;

d) tiene e coordina su base nazionale lo schedario vitivinicolo;

e) interviene in Italia e all'estero a tutela delle denominazioni di origine di cui all'articolo 2 della presente legge, nei modi previsti dalle leggi e dai trattati internazionali;

f) svolge tutti gli incarichi che dalle competenti autorità vengano ad esso affidati nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali e competenze.

8. Per lo svolgimento dei suoi compiti di sorveglianza e di controllo, l'Istituto si avvale

di un nucleo altamente specializzato di tecnici, determinato con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, messo a sua disposizione nell'ambito dell'Ispettorato per la lotta contro le frodi e le sofisticazioni alimentari.

9. Tale personale rimane inquadrato nel ruolo di appartenenza e dipende funzionalmente dall'Istituto.

10. L'Istituto per il suo funzionamento si avvale, fino a quando non avrà reclutato personale proprio, di quello del Ministero dell'agricoltura e delle foreste o degli Istituti di sperimentazione agraria provvisoriamente comandato, ovvero di idoneo personale a contratto.

11. Il Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, rimane in funzione sino alla nomina dei membri dell'assemblea dell'Istituto.

Art. 27.

1. Per le spese di funzionamento dell'Istituto nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini e per l'adempimento dei suoi compiti istituzionali è istituito un apposito capitolo di spesa nel bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

CAPO VI

DEI CONSORZI VOLONTARI

Art. 28.

1. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e previo parere delle Regioni interessate e dell'Istituto di cui all'articolo 25, con proprio decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, può affidare ai consorzi volontari per la tutela del vino con denominazione di origine che lo richiedono, ove siano ritenuti idonei ad assolverlo, l'incarico di vigilare sulla osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge,

nonchè dei disciplinari di produzione, con facoltà di costituirsi parte civile nei relativi procedimenti penali e di distribuire agli aventi diritto le certificazioni ed i contrassegni previsti dall'articolo 11.

2. Tale incarico può essere esercitato nei confronti delle sole aziende associate al consorzio.

Art. 29.

1. Il decreto di cui all'articolo 28 dovrà precisare che i consorzi colontari di tutela, per poter ottenere l'incarico di vigilanza, dovranno avere i seguenti requisiti:

a) comprendere tanti soci che rappresentino non meno del 30 per cento dei produttori della zona singoli o associati ed oltre il 30 per cento della produzione riguardante la corrispondente denominazione di origine;

b) essere retti da statuti che consentano, senza discriminazioni o condizioni restrittive rispetto a quelle previste dai disciplinari di produzione, la ammissione nel consorzio di viticoltori, singoli o associati, industriali o commercianti interessati e che prevedano la rappresentanza nei consigli di amministrazione delle categorie che costituiscono il corpo sociale;

c) svolgere esclusivamente l'attività di vigilanza.

2. Con lo stesso decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di cui al comma 1, sentite le Regioni interessate, saranno fissati i criteri di rappresentanza, nonchè le norme statutarie atte a garantire l'efficace ed imparziale svolgimento delle funzioni affidate.

3. Ai funzionari dei consorzi volontari, incaricati della vigilanza, è riconosciuta la qualifica di agenti di polizia giudiziaria, agli effetti del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modificazioni e integrazioni.

4. Restano in ogni caso salvi i poteri di vigilanza spettanti al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed alle altre pubbliche amministrazioni, in base all'ordinamento vigente.

5. Per assolvere all'incarico di vigilanza i consorzi riceveranno dalle amministrazioni

competenti, limitatamente ai produttori associati:

- a) denuncia dei vigneti iscritti all'Albo e successive variazioni come presentate dal produttore e successivamente verificate dall'amministrazione regionale;
- b) estremi della denuncia di produzione delle uve;
- c) estremi della denuncia di produzione del vino;
- d) estremi della denuncia delle giacenze del vino;
- e) certificato di produzione dell'uva e attestati di regolarità;
- f) copia della bolla di accompagnamento VA2 per le DOC e le DOCG e VA1 per i vini tipici.

Art. 30.

1. L'incarico di vigilanza, di cui all'articolo 28, può essere affidato ad un consorzio anche per più denominazioni, qualora si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:

- a) le zone di produzione delle uve di vini a più denominazioni sono comprese in tutto o in parte nella medesima zona geografica di produzione;
- b) le denominazioni hanno in comune il riferimento alla zona delimitata, o al vitigno e le rispettive zone delimitate sono comprese nella stessa Regione.

2. I consorzi cui è affidato l'incarico sono sottoposti alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste il quale la esercita direttamente, tramite l'Istituto per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine dei vini, o delle Regioni interessate.

3. Le spese inerenti allo svolgimento dei controlli atti a verificare fin dall'origine l'idoneità del prodotto oggetto dell'incarico di vigilanza sono a carico delle aziende interessate.

4. I consorzi incaricati della vigilanza adotteranno i corrispondenti livelli contributivi sulla base della motivata valutazione dei costi di realizzazione dei controlli secondo le norme esecutive emanate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

5. Qualsiasi richiesta di modificazione dello statuto dei consorzi incaricati e dei loro regolamenti applicativi e tutte le delibere dei consigli di amministrazione aventi per oggetto lo svolgimento dell'incarico vanno inviate alla Regione competente che le trasmette corredate del proprio parere al Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'approvazione definitiva.

CAPO VII

DEI CONCORSI ENOLOGICI

Art. 31.

1. I concorsi enologici sono consentiti esclusivamente per i vini classificati VQPRD, «vini tipici», «vini da tavola» secondo le norme della presente legge.

Art. 32.

1. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, detta norme per il riconoscimento degli «organismi ufficialmente abilitati» a promuovere e gestire i concorsi enologici ed a rilasciare le «distinzioni» che possono figurare nelle etichette dei vini quali indicazioni facoltative, secondo i regolamenti CEE n. 2133/74 e n. 1608/76.

Art. 33.

1. I promotori dei concorsi enologici, per potere essere autorizzati, devono presentare domanda al Ministero dell'agricoltura e delle foreste almeno centoventi giorni prima della prevista data di svolgimento dei concorsi stessi. Tale domanda dovrà evidenziare con chiarezza:

- a) l'ente o gli enti che organizzano il concorso;
- b) le finalità del concorso;
- c) la dimensione: provinciale, regionale o nazionale dei possibili partecipanti;

- d) quali vini sono ammessi al concorso;
- e) le categorie di valutazione che saranno adottate;
- f) le modalità di prelievo, di anonimizzazione e di invio dei campioni;
- g) la composizione delle commissioni di assaggio e il metodo di valutazione utilizzato;
- h) il punteggio minimo di premiazione che dà diritto alle «distinzioni» di cui all'articolo 32;
- i) il tipo di «distinzione» che si intende attribuire.

Art. 34.

1. Con lo stesso decreto ministeriale, di cui all'articolo 32, da emanarsi entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*, saranno dettate norme specifiche in merito alle domande di partecipazione ai concorsi enologici, ai verbali di prelievo, alle forme ritenute valide di anonimizzazione dei campioni, alla formazione quantitativa e qualitativa delle commissioni di valutazione, alle schede di valutazioni, al punteggio minimo necessario per l'attribuzione delle «distinzioni», al controllo dei vini risultati idonei ad ottenere la «distinzione» ed alla forma della «distinzione» che è possibile riportare in etichetta.

Art. 35.

1. Le norme in contrasto con la presente legge sono abrogate.